

ferare. Infatti, nonostante i tentativi di correzione da parte del Comitato per la legislazione e, in questo caso, anche della I Commissione permanente, si continua a tentare di legiferare in un modo che, oltre ad essere arlecchinesco — come ha ricordato il collega Carrara —, non rende sicuramente chiare ed efficaci le norme che approviamo.

Dico questo perché inizialmente questo provvedimento, che si componeva di soli due articoli, era giustificato da un'esigenza reale volta a tentare di correggere, in maniera mirata, la legge Carotti. Naturalmente, si vuole tutto e pertanto al Senato è stata introdotta una serie di altri articoli che hanno sostanzialmente prodotto un decreto-legge completamente diverso rispetto a quello che era stato presentato inizialmente. Se era necessaria una dilatazione dei termini di custodia cautelare, visto che il problema è sorto nel momento in cui è stato introdotto il giudice unico, è ovvio che andavano apportati alcuni correttivi su cui il gruppo a cui appartengo ha tentato di attirare l'attenzione prima della Commissione e poi di quest'Assemblea, nel tentativo di migliorare il testo al nostro esame. Dico questo perché evidentemente — mi rivolgo al presidente Biondi che è esperto di questa materia — nel momento in cui si vuole introdurre una modifica — e tale è quella in esame — ad un codice importante quale è quello di procedura penale, non si può certo ricorrere allo strumento del decreto-legge. Dunque si può modificare la disciplina dei termini di custodia cautelare ma entro certi limiti.

E che questo metodo di legiferare non è consentito o non è consentibile in un Parlamento democratico qual è il nostro lo dice lo stesso Comitato per la legislazione nel momento in cui rileva, come del resto hanno già ricordato alcuni colleghi, che la tendenza alla legislazione passa ancora una volta attraverso uno strumento che è di pura emergenza, di pura urgenza e che sicuramente non si attaglia al caso di cui oggi ci stiamo occupando, perché la stabilità, come dice lo stesso Comitato, della normazione codicistica, è

posta in una serie di successivi interventi del legislatore che alla fine non fanno raggiungere lo scopo di avere una norma chiara ed efficace.

Ma a dire questo non è soltanto il Comitato per la legislazione. La stessa I Commissione permanente, infatti, ha rilevato le stesse incongruenze, discrepanze, contraddizioni e lo stesso modo di legiferare che una volta per tutte deve essere messo da parte se si vuole arrivare ad una normazione ben più attenta e precisa. Tutto ciò proprio nel momento in cui si rileva, sempre da parte della I Commissione permanente, che l'originario testo è stato stravolto da tutta una serie di innovazioni che il Senato ha introdotto e che si vorrebbero definitivamente approvare in quest'aula.

Il collega Carotti — collega pluricitato da un po' di tempo a questa parte, evidentemente per merito suo! — ha posto, come al solito, all'attenzione dei colleghi quello che qualcuno prima di me (mi pare il collega Saponara) aveva definitivamente addirittura un «ricatto» per quest'aula, al fine di approvare, come lo stesso onorevole Carotti aveva detto nella relazione introduttiva, il testo trasmessoci dal Senato senza che questa Camera ci possa, per così dire, mettere il naso. Il che mi sembra che non sia in linea con un modo corretto di fare normazione e legislazione.

Lo stesso collega Carotti lega poi una malaugurata eventualità di non conversione o di decadenza di questo decreto a responsabilità politiche. Ma qui casca l'asino, perché evidentemente si vuole portare all'attenzione della pubblica opinione, o di chi attende un provvedimento legittimo ma non necessariamente imposto così come vorrebbe la maggioranza, questa situazione facendo ricadere la responsabilità sulle spalle di chi non in maniera ostruzionistica ma in maniera supina, tacita e non democratica deve abbassare la testa, deve approvare tutto ciò che ci viene trasmesso dal Senato senza poter tentare, così come ha fatto il collega Pecorella per il gruppo di Forza

Italia, di migliorare il testo con qualche emendamento che deve seriamente essere portato all'attenzione dei colleghi.

Il carattere di urgenza l'ha fatto venire meno la stessa maggioranza nel momento in cui con un emendamento (che mi pare rechi la firma dei colleghi Parenti e Pisapia) si fa in modo che sia soppresso il primo comma dell'articolo 4, nel momento in cui si sono voluti eliminare completamente quel periodo transitorio o la retroattività del provvedimento in esame in ordine ai procedimenti in corso. Ed è questo ciò che si vuole ma in base ad un principio che ormai è stato stravolto.

Non ci si può nascondere dietro un dito sostenendo che si tratta di norme processuali e che, quindi, i principi del *favor rei* o della retroattività non devono essere validi. Si tratta certamente di norme processuali che hanno, tuttavia, un carattere estremamente sostanziale e chi si intende di diritto non può darsi torto. Si devono, dunque, tenere in debito conto gli argomenti presentati prima all'attenzione della Commissione e oggi dell'Assemblea finalizzati all'approvazione di alcuni emendamenti che correggano il tiro.

Diciamoci una volta per tutte la verità: quando si parla di riti alternativi, di successo parziale del patteggiamento e di insuccesso del rito abbreviato, che ha ritrovato una sua strada dopo la modifica apportata dalla legge Carotti, bisogna dire anche un'altra cosa che è stata sempre taciuta, ma che chi vive nelle aule giudiziarie ha sempre rilevato: non si è data la possibilità di accesso al rito abbreviato perché sostanzialmente non serviva a nulla. La paventata riduzione di un terzo della pena non veniva applicata perché bastava che la parte giudicante facesse una richiesta o, addirittura, un'applicazione finale di una pena più alta che riassorbisse quel terzo cui il difensore o l'imputato aspiravano. Questa è stata una delle cause principali che hanno portato alla morte del rito abbreviato così come era articolato prima e così come, grazie a Dio, è stato corretto con la legge Carotti.

Si è data, dunque, la possibilità di creare una nuova forma di dibattimento che è, però, limitata e parziale; vi sono, infatti, alcune forme di condizionamento ai fini dell'accesso al rito abbreviato che si demandano alla valutazione del giudice e non più, grazie a Dio, al parere del pubblico ministero.

Nel momento in cui si ha una forma di dibattimento diversa rispetto a quella classica, non si può pretendere di arrivare *sic et simpliciter*, senza un dibattito parlamentare, ad un'acquisizione a piè pari dei termini di custodia cautelare perché, in questo modo, si tornerebbe ad una sorta di deflazione del rito abbreviato e si disincentiverebbero gli imputati ad accedere a questo rito che, se correttamente applicato, se correttamente corretto — scusate il bisticcio di parole —, potrebbe portare ad una risoluzione, sia pure parziale, dei problemi della giustizia quanto meno in ordine alla celerità dei successi o alla cosiddetta ragionevole durata dei processi stessi.

Allora, se si tratta di un dibattimento che, comunque, è anomalo, che è diverso rispetto al dibattimento classico, se si tratta di un momento processuale che ha bisogno di una legislazione propria e indipendente dalla legislazione che attiene al dibattimento vero e proprio, quello classico, bisogna pensare ad una normativa che ponga limiti diversi da quelli della custodia cautelare rispetto ad un dibattimento classico. Ecco il motivo di alcuni emendamenti presentati dal collega Pecorella e dal gruppo di Forza Italia. Se vi è la necessità di acquisire nuove prove, ben vengano perché, altrimenti, non avrebbe ragion d'essere la nuova *ratio* del giudice unico. La sospensione dei termini deve essere sicuramente limitata nel tempo unicamente al periodo necessario all'assunzione della prova. Per i procedimenti in corso vi è bisogno di una norma che renda possibile il rito del giudizio abbreviato per chi ha fatto la richiesta in un'epoca in cui vi era bisogno del consenso del pubblico ministero. Per questo motivo, il gruppo di Forza Italia ha presentato un altro emendamento che

tenta di correggere anche quest'anomalia che si traduce in una situazione sfavorevole e di non equità per l'imputato che ha chiesto in epoca precedente di accedere al rito abbreviato, ma che si è visto negare il consenso dal pubblico ministero. Allora, limitiamo almeno la possibilità di accedere al rito abbreviato come disciplinato dalla legge Carotti anche a coloro i quali, pur avendolo fatto in precedenza, si sono visti negare il consenso da parte del pubblico ministero. Si tratta — lo torno a ripetere — di piccoli accorgimenti che possono però portare ad un miglioramento di questa norma che non può certo assurgere ad ipotesi di soluzione di tutti i problemi della giustizia; nel momento in cui si adottano determinati provvedimenti, però, si abbia almeno il coraggio di renderli uguali per tutti non solo in virtù di un principio di retroattività o di *favor rei*, ma in base ad un principio di uguaglianza.

È in questo senso che vanno gli emendamenti di Forza Italia ed è per queste ragioni che chiedo il consenso su di essi (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono presenti in tribuna i ragazzi della scuola elementare di Sannicandro Garganico: li saluto e faccio loro tanti auguri per il loro futuro (*Generali applausi*).

Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Francesco Storace.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Francesco Storace, proclamato presidente della giunta regionale del Lazio, con lettera in data 29 maggio 2000 ha comunicato le sue dimissioni dal mandato parlamentare.

Trattandosi di un caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, la Camera prende atto dell'opzione espressa per la carica regionale e della conseguente cessazione del deputato Francesco Storace dal mandato parlamentare.

Rivolgo anche al collega Storace gli auguri per il lavoro che lo attende.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6989.

(Ripresa esame articoli - A.C. 6989)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Mi limiterò a qualche breve annotazione, anche perché altrimenti sarei costretto a ripetere gli argomenti già così brillantemente e compiutamente svolti dai colleghi di Forza Italia e di Alleanza nazionale. Non condivido invece, a prescindere dalla compiutezza degli interventi, l'impostazione e la sostanza degli argomenti esposti dalla maggioranza.

Qualche osservazione deve essere ribadita in tema di necessità ed urgenza. Ho letto con attenzione l'intervento del relatore, onorevole Carotti, e ho apprezzato la sua ferma decisione di difendere la legge che porta il suo nome; è una difesa strenua, considerato che il decreto al nostro esame ha evidenti anomalie sotto il profilo dei caratteri tipici dei decreti-legge che non potrebbero mai essere superate. Potrei dire agevolmente — senza per questo dimostrare di essere coraggioso — che a suo tempo avevamo detto che la legge Carotti non avrebbe dovuto entrare in vigore il 2 gennaio perché vi erano una serie di anomalie ed erano necessarie una serie di integrazioni, non ultima quella di cui oggi ci stiamo occupando e di cui vi siete inevitabilmente accorti oggi, a distanza di 4-5 mesi dalla sua entrata in vigore. Con successo potrei inoltre dimostrare che il Senato ha compiuto un'ulteriore falcidia nel momento in cui ne ha ampliato il campo di azione, andando molto al di là del giudizio abbreviato e violando in tal modo le regole dei decreti-legge.

Non posso non rilevare tutto questo perché noi, che tutti insieme abbiamo

sollecitato la Corte costituzionale a pronunciarsi contro la reiterazione dei decreti-legge, non possiamo non conformarci al dettato della Corte che riguarda anche la non omogeneità dei provvedimenti. Nel caso di specie ci troviamo sicuramente di fronte alla non omogeneità del testo, perché il tema era quello dell'ampliamento dei termini della custodia cautelare al giudizio abbreviato.

Vorrei poi fare qualche ulteriore considerazione da avvocato. Il collega Carotti ha detto che, fino all'entrata in vigore della sua legge, il giudizio abbreviato era quello dei disperati e per la verità lo era da un duplice punto di vista. Innanzitutto difficilmente si riusciva ad ottenere il consenso del pubblico ministero. Forse in questo momento i procuratori della Repubblica sono presi da minori eroici furori, ma i penalisti che sono in quest'aula non potranno non convenire sul fatto che in passato ottenere il consenso era molto difficile. Se esaminiamo i dati statistici, forse rinveniamo le cause per le quali il codice di procedura penale non ha avuto il decollo sperato, che avrebbe dovuto coincidere con un 10 o 15 per cento di processi svolti ricorrendo ai riti alternativi con successivo dibattimento.

Vorrei dire qualcosa di più e di più pesante, assumendocene le responsabilità. La pratica forense mi ha insegnato che, soprattutto nei processi con detenuti (questo è l'aspetto più singolare ed inquietante), dopo che si è arrestata una persona, la si fa marcire fino alla scadenza o all'approssimarsi della scadenza dei termini di custodia cautelare senza svolgere alcun tipo di indagine. Vi potrei citare centinaia, migliaia di casi caratterizzati da tale circostanza; è una cosa vergognosa nel vero senso della parola.

Quando si arresta una persona sulla scorta di indagini approfondite, dichiarazioni di pentiti, intercettazioni telefoniche o altre indagini e, poi, non si compie alcun tipo di accertamento ma la si lascia marcire fino alla decorrenza dei termini di custodia cautelare, mi sembra ingiusto che ciò debba essere integrato da un prolungamento dei termini indicati, come

nel caso del quale ci stiamo occupando attualmente. Se non mi sbaglio, i termini sono tre: tre mesi, sei mesi e nove mesi. Inoltre, si aggiunge la sospensione, ex articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, dei termini di custodia cautelare.

Non si può assolutamente non replicare, allora, a siffatto modo di procedere, che è, naturalmente, anche la conseguenza di una mancanza di approfondimento, da parte del Parlamento e di coloro che preparano il testo dei provvedimenti, delle risultanze dei dati statistici. Certamente, a questo punto mi si potrebbe obiettare che ciò che in questo momento denuncio può essere oggetto di un procedimento disciplinare del quale, eventualmente, dovrebbe interessarsi il Consiglio superiore della magistratura. Ma sta di fatto che, se foste stati a conoscenza di tale inquietante dato statistico, forse avreste provveduto a cuor meno leggero di quanto abbiate fatto.

Non so assolutamente come, poi (per la verità vi sono emendamenti in questo senso), si possa operare un distinguo e non ampliare, non dare la possibilità anche a chi, a processo vigente, si sia visto negare il consenso del pubblico ministero, pur avendo richiesto un giudizio abbreviato. Come si può affermare che tali emendamenti, che sono stati presentati nel tentativo di rimuovere siffatte anomalie, non abbiano una sostanza sotto tutti i punti di vista? Come si può non raccogliere il nostro invito ad essere attenti, a non essere eccessivamente frettolosi?

Qual è il discorso a monte che facciamo? Proprio perché il Senato ha ampliato al massimo, proprio perché noi, attraverso alcuni emendamenti, abbiamo avanzato proposte integrative, avremmo potuto non ricorrere a tale strumento che, tra l'altro, è la conseguenza di un'inerzia del Parlamento, ma anche del Governo. L'inerzia è imputabile al Parlamento in relazione al fatto che la legge Carotti è stata approvata in modo assolutamente non compiuto.

Sono queste le ragioni che mi inducono ad affermare, con tutta sincerità — ho premesso al Presidente Biondi che sarei

stato brevissimo, limitandomi ad alcune notazioni che altri non avevano fatto —, che mi trovo perfettamente d'accordo con l'impostazione del Polo o della « casa delle libertà »; mai come in questo momento si deve parlare di « casa delle libertà », essendo diretta a tutelare la libertà dei cittadini. Invito *toto corde* la maggioranza ed il Governo a rivedere la propria posizione e a conformarsi a quanto stabilito, solo attraverso proclamazioni di principio e mere enunciazioni, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Presidente, vorrei ripercorrere con lei, con il sottosegretario Li Calzi e anche con l'evanescente figura del ministro Fassino, che non vedo più...

PRESIDENTE. Onorevole Copercini, è presente in aula il sottosegretario Li Calzi che è esperta della materia *longe et ultra*.

PIERLUIGI COPERCINI. Non stavo protestando, ma stavo dicendo che avrei voluto ripercorrere la storia delle leggi in materia assieme ad altre persone, assieme ad una pluralità di persone che stavo definendo con termini particolari.

Facevo riferimento ad un neo ministro di un neo Governo che sta portando avanti, senza anima né *verve*, progetti, idee e propositi — organizzativi e legislativi che siano — che penso appartengano ad altri soggetti, che provengano da un'altra parte. Mi spiego: poco dopo il 9 maggio 1996, quando si insediò il nuovo Parlamento, l'allora guardasigilli Flick presentò una proposta, che venne definita epocale, di riforma del settore giustizia. Si trattava di una proposta che si concretizzò poco dopo con un complesso di leggi che andavano, appunto, sotto il nome di « pacchetto Flick », al quale ben presto si aggiunsero proposte di iniziativa parlamentare (il cosiddetto « pacchettino ») e

tutto un insieme di iniziative che — lo dico sinceramente — era corroborato, proprio per il grave stato di disagio nel quale versava la giustizia (ed oggi giorno ci accorgiamo che non è migliorata di molto), da un grande entusiasmo che era finalizzato poi a vedere se tali propositi e quella determinazione sarebbero stati forieri di sviluppi positivi. Ricordo che si svolse un confronto dai contenuti positivi nell'immediato con i rappresentanti delle opposizioni, al quale tutti abbiamo partecipato, pur esprimendo naturalmente ognuno le proprie idee. Per la verità, noi deputati della Lega nord Padania esprimemmo immediatamente le nostre perplessità e i nostri sospetti riguardo a quella « riforma epocale »: su tali argomenti, infatti, ci mettemmo spesso di traverso, ritenendo — l'ho ripetuto più volte e lo ribadirò sempre — che il male andasse preso alla radice e che non si potesse curare un ammalato con placebo e con acqua calda. Ritenevamo e riteniamo opportuno ricorrere invece a riforme vere e radicali che consentano di prendere il toro per le corna, per domarlo!

Vi erano comunque un certo entusiasmo ed una certa collaborazione. Ritengo che l'ultimo provvedimento, rispetto al quale si è manifestata questa concordanza di idee e questo confronto dialettico, sia stato proprio la cosiddetta legge Carotti di sei mesi fa. Ricordo che il relatore fece uno sforzo enorme per conciliare, nei tempi brevi a disposizione, ipotesi e idee contrastanti; si diede da fare « al parossismo » e — come tutti sappiamo — la legge fu licenziata sull'onda di avvenimenti emotivi e sulla spinta del « fare in fretta » (a questo, peraltro, siamo già abituati). Ed ora siamo in quest'aula a discutere sulle macerie di quella legge, su un decreto che, appena dopo sei mesi dalla approvazione della legge, si propone di modificarne dei contenuti, come ha fatto il Senato che ha introdotto non solo dei correttivi finalizzati a rappezzare quanto nella prima stesura non era venuto troppo bene, ma anche altre motivazioni. Ricordo che questo è un modo di fare che noi abbiamo

sempre contrastato: ci siamo opposti alla legge Carotti e ci opponiamo anche a questo disegno di legge di conversione.

Sottosegretario Li Calzi, riguardo agli emendamenti presentati, vorrei esprimere un rilevante motivo di perplessità personale (peraltro, condiviso con il mio gruppo) su un elemento che non è una cosa nuova; anzi, si verifica spesso di ritornare su questi discorsi. Prendo lo spunto da quanto lei, sottosegretario Li Calzi ha ribadito proprio ieri in quest'aula, quando ha affermato — onestamente — che alcuni emendamenti dell'opposizione sono certamente meritevoli di una certa considerazione. Approfondiremo — se lo vorrà — successivamente il significato delle parole « certa considerazione ».

Penso e deduco che ne condividesse almeno parzialmente il merito, ma poi egli ci ha invitato comunque a ritirarci tutti, per le solite ragioni (altrimenti saranno scarcerati pericolosi delinquenti per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e li troveremo per strada).

Su quello che lei ha dichiarato, mi astengo da ogni ovvio commento. Necessità, urgenza, opportunità, contingenza: forse, ma comunque io vedo un pressapochismo giuridico ed una pilatesca assenza politica di determinazione a risolvere quelle che erano le storture della cosiddetta legge Carotti introducendo nella stessa alcuni miglioramenti.

A questo punto, dovrei fare alcune considerazioni che faccio da sempre da quando frequento la Commissione giustizia (ormai sono tanti anni che faccio parte della Commissione giustizia). Ho sempre fatto un discorso che lei conosce benissimo (forse lo conosce anche il Presidente) e che riguarda le questioni basilari e fondamentali che dovrebbero essere prese in esame per risolvere il degrado ormai irreversibile dell'amministrazione della giustizia nel paese. Oggi ve le risparmio, conscio che tutti gli addetti ai lavori, gli amici che partecipano ai lavori della Commissione e quelli che adesso ci stanno ascoltando, ben le conoscono in cuor loro. Chi progetta il futuro di una

società, di un consesso civile di popolazioni, le conosce anche lui, penso altrettanto bene, in cuor suo. Quello che manca, a mio avviso, sono il coraggio e l'onestà intellettuale di parlare chiaro, di affrontare i veri problemi e di operare in tal senso con una determinazione risolutiva. Noi invece, come al solito, di fronte a questo decreto, stiamo aggirando l'ostacolo; ci troviamo come in un percorso ippico nel quale dovremmo superare tanti ostacoli in un certo ordine ed invece, piuttosto che saltare l'ostacolo, lo aggiriamo. Stiamo barando sulle regole del gioco, ma queste non soltanto coinvolgono l'onore delle nostre istituzioni, il merito di ciò che stiamo facendo come singole persone e come Assemblea, ma hanno anche ripercussioni, di riflesso (e questa è una considerazione ben più pesante), sulla giustizia resa al cittadino. Queste sono le mie poche osservazioni.

Signor sottosegretario, se lei ha avuto il coraggio di dire che nell'ambito dell'impianto emendativo vi era qualcosa di buono da prendere in considerazione, discutiamolo nel prosieguo e troviamo un punto nel quale creare qualcosa di veramente positivo per il cittadino.

Se invece, come al solito, vi sono necessità ed urgenza, tempi impellenti, scadenze di decreto e ordinamenti farraginosi che ci costringono a ripetere un po' ovunque le stesse considerazioni senza mai cavare un ragno dal buco, allora continueremo in questa dialettica improduttiva per noi, per le istituzioni e soprattutto per il paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

ALESSANDRO CÈ. Sei un mito !

PRESIDENTE. Vorrei far presente che questi interventi dovrebbero svolgersi sul complesso degli emendamenti, per il sostegno o per la critica, invece si tratta di repliche della discussione generale. Questo lo dico affinché ne tenga conto l'onorevole Gazzilli. Alcune volte un buon finale migliora il senso del coro. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, cercherò di seguire il suo consiglio, tuttavia devo dire che non ho seguito con la dovuta attenzione il provvedimento nella sede referente, perché impegnato in altre importanti faccende riguardanti il mio collegio. Non ho potuto approfondire in maniera adeguata le molteplici problematiche che risultano evidenti fin dalla prima e superficiale lettura del testo in esame. Peraltro, ho avuto modo di ascoltare i puntuali interventi degli oratori che mi hanno preceduto e ho colto subito diversi profili dubbi e diverse ragioni di perplessità. Pertanto, nell'intervenire sul complesso degli emendamenti, la cui approvazione raccomando caldamente all'Assemblea, incentrerò il mio dire su questi temi.

In primo luogo desidero rilevare che il gruppo di Forza Italia è molto critico nei confronti del decreto-legge al nostro esame, sia per quanto riguarda il merito sia, soprattutto, per quanto riguarda il metodo con il quale è stato confezionato. Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge è un elemento molto indicativo di un certo modo di legiferare, per la mancanza di un indirizzo politico unitario in materia di giustizia.

All'esordio dell'attuale legislatura, avemmo un indirizzo da parte del ministro Flick che si è spezzettato in vari filoni e rivoli, molti dei quali, però, si sono persi lungo la strada e non sono mai arrivati all'esame del Parlamento. Il decreto-legge è stato giustificato in base alla circostanza che la modifica del rito abbreviato e la possibilità di dilatazione dell'udienza per la prevista integrazione probatoria possano provocare la scarcerazione di detenuti che, senza questa riforma, ormai imminente, sarebbero soggetti ad un periodo di custodia cautelare assai più lungo. Tuttavia, sorge spontanea una domanda: per quale ragione questo problema non venne affrontato nella sede propria e naturale, vale a dire in sede di esame della legge ormai nota come legge Carotti? Forza Italia, allora era contraria a stabilire l'entrata in vigore della nuova normativa al 2 gennaio 2000, ma il tito-

lare *pro tempore* del dicastero, onorevole Diliberto, osteggiò qualunque diversa determinazione considerando la data predetta come un dogma e facendo altresì un punto di onore del mantenimento della data medesima.

La verità è che il decreto-legge fu adottato a seguito della spinta emotiva legata alla scarcerazione di alcuni imputati detenuti per fatti gravi. Del resto, la *ratio*, che è stata segnalata con onestà dal relatore, onorevole Carotti, è proprio la seguente: guai se questo decreto non venisse convertito in legge. In questi termini si è pronunciato uno degli oratori che mi hanno preceduto. Noi avremmo la responsabilità di vedere circolare per il nostro paese delinquenti che hanno commesso reati gravi, talvolta gravissimi; dunque, anziché intervenire sulla professionalità dei giudici e sulla capacità di rispondere con sentenze concise ma chiare, di istruire tempestivamente i processi, che è ciò che il paese in fondo richiede, si ricorre, ancora una volta, alla modifica dell'istituto della custodia cautelare, uno dei punti più spinosi e delicati dell'intero processo penale. Si continua in quella schizofrenica oscillazione fra due poli, che ha caratterizzato le legislature dell'ultimo ventennio e, forse, anche quelle precedenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE (*ore 17,30*).

MARIO GAZZILLI. Il relatore ha detto che non risponde al vero che la modifica è endofasica e che, in sostanza, il periodo di custodia cautelare complessivo rimane lo stesso. Tra poco dirò come, a mio avviso e di altri, questa sua certezza non sia così granitica. Vi è un punto nel quale il pericolo che la custodia cautelare si allunghi è reale. Mi riferisco all'articolo 27 della Costituzione, che sancisce la presunzione di non colpevolezza, sino alla sentenza di condanna definitiva, da cui discende il necessario corollario che tutti debbono essere giudicati a piede libero. Tale *favor libertatis*, radicale e assoluto, è

mitigato — come è noto — dall'articolo 13 della Costituzione stessa, che prevede che si possa essere privati della libertà personale solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Ebbene, siamo convinti, l'abbiamo sempre detto in diverse occasioni e continueremo a ribadirlo in ogni possibile momento, che si faccia abuso dell'articolo 13, e, comunque, se ne faccia un uso non sempre adeguato e corretto. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del testo in discussione è previsto che al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole «in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi», siano inserite le seguenti: «o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4». A quale autorità viene demandato il giudizio sulla particolare complessità di determinate indagini? Mi sembra ovvio che a questa domanda pressante si debba rispondere indicando quale organo competente il pubblico ministero. Allora, può accadere ed è accaduto che i pubblici ministeri, dapprima inerti, in prossimità della scadenza dei termini abbiano intrapreso indagini complesse.

Il relatore si è soffermato sull'importanza dell'articolo 415-*bis*, comma 4, che prevede: «Quando il pubblico ministero, a seguito della richiesta dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta, e per non più di sessanta giorni».

In sostanza, questa disposizione afferma che il pubblico ministero, quando accoglie l'istanza dell'indagato circa l'opportunità e la necessità di nuove indagini, può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare. Avviene, pertanto, che l'indagato chieda nuove indagini e il pubblico ministero, per tutta risposta, chieda la proroga della custodia cautelare: ciò significa scoraggiare il diritto di difesa, il diritto a difendersi provando. L'indagato può essere portato a rinunciare alla richiesta di nuove indagini per non veder

prorogare il termine della sua custodia cautelare, perché per chi è in carcere il termine di scadenza della custodia cautelare è un miraggio che si ha sempre paura di veder vanificato. Mi pare si tratti di un argomento assolutamente insuperabile, che dovrebbe essere attentamente considerato allorché si andrà a valutare con il voto la portata degli emendamenti che Forza Italia vorrebbe introdurre.

Vi è poi un altro argomento: il Senato ha allargato, e di molto, la materia di cui al decreto-legge. Si è detto che ciò è stato fatto per riparare alle numerose sviste contenute nella legge Carotti, la quale ha avuto un percorso molto travagliato, ed era pertanto inevitabile che non si riuscissero a coordinare le sue disposizioni con quelle delle altre leggi. Avevamo chiesto il rinvio dell'entrata in vigore di tale legge proprio perché sapevamo e prevedevamo che non eravamo pronti, che sarebbero sorti numerosi problemi, che non vi erano le strutture necessarie e che, prima o dopo, vi sarebbe stato qualche errore o svista.

Pertanto, da un lato, l'intervento è provvidenziale, ma, dall'altro, ricorrere per decreto-legge alla riparazione di queste sviste impedisce il dibattito. Infatti, anche volendo individuare correttivi ai correttivi o ulteriori correttivi, si subisce il ricatto del tempo. Ancora una volta in quest'aula apprendiamo che non vi è possibilità di migliorare o di variare i testi, sempre per l'incalzante sopraggiungere delle scadenze temporali. Il decreto-legge deve essere convertito entro il 6 giugno e, quindi, corriamo il rischio di vedere delinquenti circolare per le strade d'Italia. Per questo motivo abbiamo presentato emendamenti che il Governo aveva trovato ragionevoli, così come ha confermato in questa sede.

Purtroppo in quest'aula non riusciremo ad ottenere alcuna modifica del testo in questione e di questo ci dobbiamo dolere e lamentare con forza. Non è il caso di andare oltre nel merito, anche perché nel corso dell'esame altri colleghi interverranno sui punti specifici e sui singoli emendamenti.

La nostra critica non è peregrina e, quindi, infondata o ispirata da vero ostruzionismo: ciò risulta anche dal parere del Comitato per la legislazione, come qualcun altro ha sottolineato. In tale parere vi sono alcune indicazioni e, soprattutto, una raccomandazione di fondo, che è stata bene evidenziata nell'intervento dell'onorevole Saponara. Il Comitato ha sottolineato che «l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una modalità particolarmente consona alla natura organica e, almeno tendenzialmente, stabile propria della normazione codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più sistematici e più meditati». La stabilità della normazione codicistica è un valore ed è un bene al quale non si può rinunciare con interventi settoriali e parziali. Peraltro si susseguono in un arco temporale molto ristretto, tale da gettare nella più assoluta incertezza i vari interpreti, coloro i quali sono chiamati ad applicare le norme stesse.

È necessario che una legge approvata meno di sei mesi fa sia mantenuta e non sia modificata con disposizioni che possono anche risultare provvidenziali in relazione ad uno specifico problema, ma che debbono essere adeguatamente e approfonditamente dibattute con l'opposizione sulla base di un metodo che tranquillizzi tutti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per gli identici emendamenti Parenti 4.1 e Pisapia 4.4 e Marino 4-bis.1 e Parenti 4-bis.2, sui quali il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti, compresi quelli sui quali la Commissione si è espressa favorevolmente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. L'articolo 1 del decreto-legge, rimasto immutato al Senato, pone un problema molto serio dal punto di vista delle decisioni che dobbiamo assumere perché determina per la fase delle indagini preliminari (perché di questa fase fa parte il giudizio abbreviato) la possibilità di un allungamento dei termini della custodia cautelare.

Credo che ci fosse un impegno morale e politico da parte della maggioranza perché la custodia cautelare, nel nostro paese già così lunga, non avesse ulteriori allungamenti, cosa che, viceversa, con questo articolo 1 si verrebbe a verificare, perché la custodia cautelare nella fase delle indagini, oggi già prevista per due anni, potrebbe arrivare a due anni e nove mesi e in alcune ipotesi (in quelli che vengono chiamati giudizi abbreviati particolarmente complessi con una distonia assoluta, perché parlare di un «giudizio abbreviato particolarmente complesso» è una mostruosità giuridica) avrebbe tempi incalcolabili.

La giustificazione di questo decreto-legge (che peraltro non si accompagna a nessun dato testuale per quanto riguarda la necessità e l'urgenza e, cioè, quali sarebbero i processi nei quali è a rischio la custodia cautelare) sta nel fatto che il giudizio abbreviato nella nuova formulazione della legge sul giudice unico consente l'assunzione di nuove prove.

Intanto, va chiarito che l'assunzione di nuove prove è un fatto eccezionale in relazione agli elementi decisivi per il giudizio; che la chiedo l'imputato o che la voglia assumere il giudice, deve comunque trattarsi di una prova che abbia un

carattere di eccezionalità rispetto alla regola del giudizio abbreviato, che consiste nella decisione allo stato degli atti. Non possiamo dire, dunque, che vi sia un rapporto tra un giudizio che resta allo stato degli atti e la custodia cautelare, che inizia a decorrere quando comincia il giudizio abbreviato, la quale può avere la durata di 9 mesi ed oltre.

La considerazione che mi ha portato a presentare il mio emendamento 1.1 è la seguente: vi è una diversa stesura del giudizio abbreviato, che ha luogo nel corso di procedimenti già iniziati; dunque, è possibile che nei procedimenti già iniziati sia necessaria, per le nuove prove, una proroga dei termini. Il mio emendamento 1.1 tiene conto del fatto che, quando si cambiano le regole nel corso del processo, è possibile che si debbano cambiare anche altre regole; in questo caso, mi riferisco alle regole relative alla durata della custodia cautelare. Ho voluto collegare il tempo necessario per l'acquisizione delle nuove prove al prolungamento della custodia cautelare: questa mi sembra una regola equa. Invece, con l'attuale formulazione del decreto-legge, si avrebbe un prolungamento della custodia cautelare anche quando non si renda necessaria l'assunzione di alcuna nuova prova.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo sia indispensabile, innanzitutto, chiarire che il decreto-legge ed il disegno di legge di conversione non intervengono affatto su un allungamento complessivo dei termini di custodia cautelare, dovendosi invece agire — come è stato ritenuto necessario pressoché all'unanimità dal Senato — su una diversa distribuzione endofasica dei termini complessivi; tali termini complessivi, dunque, non vengono minimamente toccati.

A mio giudizio, l'emendamento Pecorella 1.1 si pone paradossalmente *contra*

libertatem. Infatti, esso non si fa carico della modifica strutturale e a regime del nuovo giudizio abbreviato, che non può, ovviamente, essere contenuta soltanto in una disciplina dei procedimenti in corso; pertanto, l'emendamento in esame diventerebbe una sorta di diritto transitorio e non risolverebbe il problema di una modifica di grande portata, rappresentata dalla possibilità di assumere nuove prove nel rito abbreviato.

Inoltre, l'ultima parte della proposta emendativa dell'onorevole Pecorella (che affida la proroga dei termini di custodia cautelare non ad un limite predeterminato dalla legge, bensì al tempo necessario per l'assunzione delle nuove prove) produrrebbe il seguente effetto: sarebbe impossibile prevedere la dilatazione della custodia cautelare nel caso in cui si rendessero necessarie nuove prove e la loro acquisizione comportasse un tempo superiore a quello previsto nel testo proposto dal Governo. Per i motivi esposti, il relatore e la Commissione hanno espresso parere contrario sull'emendamento Pecorella 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo a titolo del tutto personale in quanto condivido la posizione e l'emendamento proposto dall'onorevole Pecorella. Mi sembra, infatti, che le ragioni da lui esposte siano fondate.

La consumazione dei termini di custodia cautelare e la loro proroga in tanto si giustificano in quanto venga svolta un'attività giudiziaria. Nell'ipotesi che stiamo per disciplinare, potrebbe auspicabilmente accadere che non sia affatto disposta una integrazione probatoria e che, quindi, non si debba svolgere alcuna attività supplementare di istruttoria; pertanto, non si giustificerebbe affatto il prolungamento della custodia cautelare. È giusto, perciò, che il prolungamento della custodia cautelare sia disposto in quanto si debba svolgere un'attività giudiziaria; questo mi sembra abbastanza ovvio. Altrimenti si

indurrebbero forme di pigrizia, perché potrebbe verificarsi che l'udienza preliminare stia per concludersi senza disporre un'attività giudiziaria, ma per un semplice rinvio, per ragioni quindi ben diverse da queste: il termine di custodia cautelare continuerebbe a sussistere, il che non mi sembrerebbe equo e contrasterebbe con i principi propri della custodia cautelare.

D'altra parte, per coerenza devo votare a favore di questo emendamento, perché avevo presentato una proposta proprio negli stessi termini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i>	206).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'emendamento si riferisce ad un'aggiunta introdotta dal Senato, peraltro del tutto al di fuori del giudizio abbreviato e dunque vertente su materia che assolutamente non risponde ai principi di omogeneità del testo.

Si fa infatti riferimento all'ipotesi in cui l'imputato, avvertito che le indagini sono terminate, chiede il compimento di prove che il pubblico ministero non ha

effettuato. In questo caso si ha la possibilità della proroga della custodia cautelare per altri sei mesi.

Mi chiedo, allora, come sia compatibile una norma di questo genere con due principi. Il primo è quello dell'obbligo del pubblico ministero di compiere tutte le indagini necessarie, sia a favore della tesi dell'accusa sia a favore dell'indagato: ebbene, il presupposto di questa norma è che il pubblico ministero non abbia svolto le indagini che doveva effettuare. Il secondo principio attiene al diritto alla prova e tale considerazione mi sembra davvero possa essere difficilmente superata. Questa norma, cioè, è concepita come regola e non come eccezione, in casi del tutto particolari come quello che abbiamo in precedenza esaminato: se l'imputato esercita il diritto alla prova ha come effetto la proroga della custodia cautelare, il che contrasta a mio avviso con la norma costituzionale che riconosce tale facoltà come un suo diritto primario (mi riferisco all'articolo 111, che abbiamo approvato non molto tempo fa).

Credo insomma che tale norma sia assolutamente contraria ai principi della Costituzione. Soprattutto, il pubblico ministero può chiedere la proroga prima di terminare le indagini se ritiene che il processo sia particolarmente complesso. Quindi davvero non vedo perché questa norma, che esula dal testo presentato dal Governo, che è ingiusta e tutto sommato affronta questioni che possono essere risolte diversamente, dovrebbe essere approvata in questa sede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Questa volta non sono affatto d'accordo con il collega Pecorella. In questo caso, infatti, la ragione della norma è evidente e credo sia anche interesse della difesa prevedere quel prolungamento, altrimenti di fatto i pubblici ministeri respingeranno le richieste di integrazione probatoria avanzate dalla difesa proprio perché è a rischio la custodia

cautelare. Non c'è altra via, allora, che prevedere questo supplemento. Del resto, è ovvio: se sta per scadere la custodia cautelare, il pubblico ministero non disporrà nuove indagini; pertanto, ripeto, è bene che il prolungamento sia approvato, nell'interesse della stessa difesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pecorella 2.1 e Pisapia 2.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	<i>371</i>
<i>Votanti</i>	<i>361</i>
<i>Astenuti</i>	<i>10</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>181</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>141</i>
<i>Hanno votato no</i>	<i>220</i>

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marino 2-bis.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, il modo di legiferare in ordine alla conversione del decreto-legge al nostro esame mi ha lasciato veramente sbigottito. Quanto sto per dire si riferisce all'emendamento Marino 2-bis.1, ma lo stesso ragionamento può essere fatto in relazione agli emendamenti soppressivi successivi.

Cosa è accaduto al Senato della Repubblica? Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 81, sono stati aggiunti altri tredici articoli; sono state assimilate l'ipotesi di reato consumato e quella di reato solo tentato (di cui all'articolo 2-bis, del quale il collega Marino chiede la soppressione). Come ho già accennato sono stati inseriti, tra l'articolo 2 e l'articolo 3, ben tredici articoli, senza parlare del comma aggiunto all'articolo 2,

che costituisce, già di per sé, una disposizione con autonomo contenuto rispetto al medesimo articolo 2.

A me non sembra che questo sia un modo corretto di legiferare, perché si utilizza lo strumento del decreto-legge, che ha, per sua natura, carattere di eccezionalità e straordinarietà, per apportare modifiche al codice di procedura penale e per stravolgere il disegno tanto faticosamente portato avanti sul piano legislativo in questa legislatura.

Lo ripeto: reputo questo un modo assolutamente irrazionale di legiferare che non potrà che appesantire, anziché semplificare, l'impianto del codice di rito. Annuncio pertanto il voto favorevole sull'emendamento Marino 2-bis.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dal Senato costituisce sostanzialmente un complesso di norme quasi totalmente estraneo a quello predisposto dal Governo.

A mio avviso, la conversione in legge di un decreto-legge dovrebbe presupporre limiti e non dovrebbe consentire sconfinamenti in materie non contemplate dal decreto-legge medesimo. Peraltro, mi permetto di far osservare che, anche per queste norme, bisognerebbe dimostrare la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, cosa che fin qui non è stata ancora fatta.

Del resto, è stato lo stesso Comitato per la legislazione a rilevare l'anomalia della strada intrapresa dal Senato, affermando testualmente che nel decreto-legge sono contenute norme assolutamente eterogenee rispetto a quanto stabilito dal decreto-legge originario. Il Comitato per la legislazione ha posto condizioni precise, proponendo, tra l'altro, la soppressione di alcuni articoli, quali il 2-sexies, 2-septies e 2-terdecies. Ci troviamo, quindi, di fronte

ad un caso assolutamente anomalo che non ci consente di approvare le norme introdotte dal Senato, in quanto del tutto estranee al decreto-legge originario.

Signor Presidente, pongo a lei e all'Assemblea la seguente questione: quando il Comitato per la legislazione pone condizioni, cosa succede? Ci si può discostare e non osservare tali condizioni? E se questo si può fare, a cosa serve questo Comitato, onorevole Presidente? Aboliamolo e guadagniamo tempo!

Chiedo, pertanto, che sia approvato l'emendamento 2-bis.1 da me proposto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

Onorevole Pecorella, le ricordo che lei può intervenire a titolo personale, perché per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Garra. Ha a disposizione due minuti.

GAETANO PECORELLA. Talvolta si ha la sensazione che invece di fare delle leggi che operano sul « corpo vivo » dell'attività giudiziaria, si facciano delle esercitazioni teoriche.

Intendo far presente che con questa norma modificheremo una serie di situazioni attualmente pendenti per cui i processi saranno di nuovo spostati dal giudice unico al giudice monocratico, con effetti disastrosi su una situazione che di per sé è già allo sbando. Riflettiamo quindi bene prima di modificare nuovamente situazioni che attengono alla competenza.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, Relatore. Con riferimento al contenuto degli emendamenti in esame trovo sorprendenti gli interventi che ho appena ascoltato.

Il problema della riserva di collegialità anche per i delitti puniti con pena superiore a dieci anni, estesa comunque anche all'ipotesi di tentativo, soprattutto nel caso

in cui vi fosse una dequalificazione giuridica da parte dell'organo giudicante, è stato un problema affrontato con grande vigore sia in questa Camera durante l'esame della normativa n. 479, sia al Senato. Che ora ci venga chiesto di ridurre la riserva di collegialità, obiettivamente è una operazione che mi riesce difficile comprendere. D'altra parte il problema dell'autonomia del titolo di reato (con riferimento al tentativo o al reato consumato) ha probabilmente reso indispensabile un chiarimento che a mio avviso era già insito nella legge, ma che comunque fornisce un contributo che non comporterà degli equivoci.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-bis.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	360
<i>Votanti</i>	359
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	180
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i>	212).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-ter.1, Saponara 2-ter.2 e Pisapia 2-ter.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	345
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	141
<i>Hanno votato no</i>	204).

TIZIANA PARENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Ritiro il mio emendamento 2-*quater*.2.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*quater*.1, Pecorella 2-*quater*.3 e Pisapia 2-*quater*.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	149
<i>Hanno votato no</i>	204).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*quinquies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	354
<i>Votanti</i>	352
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	138
<i>Hanno votato no</i>	214).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Marino 2-*sexies*.1, Tassone 2-*sexies*.2 e Saponara 2-*sexies*.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, intervengo solamente per richia-

mare l'attenzione dei colleghi sul fatto che quello ora in esame è uno di quegli articoli di cui il Comitato per la legislazione ha chiesto la soppressione. Mi auguro che su ciò i colleghi vogliano riflettere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*sexies*.1, Tassone 2-*sexies*.2 e Saponara 2-*sexies*.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	140
<i>Hanno votato no</i>	210).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*septies*.1, Tassone 2-*septies*.2 e Saponara 2-*septies*.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	135
<i>Hanno votato no</i>	212).

GIULIANO PISAPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 2-*septies*.4 e 2-*octies*.3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisapia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 2-*octies*.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. La norma approvata dal Senato contiene un meccanismo assai singolare, che contrasta con qualunque principio del nostro processo penale, e cioè prevede che nell'ipotesi in cui sia modificata l'imputazione nel corso del giudizio abbreviato l'imputato revochi per così dire la richiesta di giudizio abbreviato; dopo di che si ritorna alla fase dell'udienza preliminare.

Questo produce una serie di effetti negativi ed assurdi. Il primo è che la volontà dell'imputato fa recedere il processo dalla fase del giudizio alla fase delle indagini preliminari. Tale principio non esiste nel nostro ordinamento e non può esistere, perché solo un provvedimento di annullamento nella fase precedente consente il ritorno indietro.

La seconda considerazione è che vi è una perdita di tempo enorme; la proposta del Polo delle libertà è molto semplice: possibilità di presentare da parte dell'imputato, nel caso di modifica del capo d'imputazione, nuove prove che devono essere assunte secondo le regole del dibattimento, cioè non direttamente dal giudice, ma nel contraddittorio tra le parti. Vi sarebbe un grande risparmio di tempo, il mantenimento della logica del processo penale e non si creerebbe un mostro giuridico derivante dall'ipotesi di un ritorno alla fase delle indagini preliminari quando si è nel giudizio, perché tale è il giudizio abbreviato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, esprimeremo voto contrario sull'emendamento Pecorella e mi pare anche giusto ricordare al collega che la norma in

contestazione, che egli ha aspramente censurato, è il frutto di un emendamento presentato al Senato dal gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Voglio solo dire che non mi piace sentirmi dire che esprimo voto favorevole su norme che calpestano i principi fondamentali del processo. Non è affatto vero che si possa tornare indietro solo a seguito dell'annullamento di una sentenza; il caso classico è proprio quello della diversità del fatto che emerge nella fase di cui si tratta. Anche dal dibattimento si torna indietro quando si modifica l'imputazione, tanto più dal giudizio abbreviato alla fase dell'udienza preliminare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Intervengo per dichiarare l'astensione su questo emendamento, perché credo che i rischi che l'onorevole Pecorella ha evidenziato all'Assemblea siano reali. Il rischio è di allungare fortemente i tempi dei processi, il che evidentemente in questo momento provocherebbe guasti veramente irreversibili alla nostra giustizia penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2-*octies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	359
Votanti	345
Astenuti	14
Maggioranza	173

Hanno votato sì 142
Hanno votato no 203).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saponara 2-*octies*.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 347
Votanti 346
Astenuiti 1
Maggioranza 174
Hanno votato sì 138
Hanno votato no 208).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 2-*nonies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 339
Votanti 338
Astenuiti 1
Maggioranza 170
Hanno votato sì 135
Hanno votato no 203).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marino 2-*decies*.1 e Pisapia 2-*decies*.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 337
Votanti 336
Astenuiti 1
Maggioranza 169

Hanno votato sì 139
Hanno votato no 197).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*undecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 348
Votanti 345
Astenuiti 3
Maggioranza 173
Hanno votato sì 140
Hanno votato no 205).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2-*duodecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 340
Votanti 338
Astenuiti 2
Maggioranza 170
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 192).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassone 2-*terdecies*.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 343
Votanti 340
Astenuiti 3
Maggioranza 171
Hanno votato sì 136
Hanno votato no 204).